

# **REGOLAMENTO PER ACQUISTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI NEI SETTORI SPECIALI.**

## ***INDICE***

### ***TITOLO I – PRINCIPI GENERALI***

- Art. 1** Premessa
- Art. 2** Ambito di applicazione
- Art. 3** Definizioni
- Art. 4** Principi generali
- Art. 5** Programmazione, poteri di spesa, determina a contrarre o atto equivalente, richiesta di acquisto.
- Art. 6** Responsabile del procedimento e Responsabili di fase - Individuazione, compiti
- Art. 7** Valore dell'appalto
- Art. 8** Divieto di artificioso frazionamento e suddivisione in lotti
- Art. 9** Durata del contratto. Rinnovi e proroghe

### **TITOLO II - PROCEDURE**

- Art. 10** Selezione degli operatori economici
- Art. 11** Trasparenza e pubblicità
- Art. 12** Criteri di aggiudicazione
- Art. 13** Valutazione delle offerte
- Art. 14** Stipulazione del contratto

### **TITOLO III - NORME FINALI**

- Art. 15** Norme finali

## **TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 - Premessa**

1. GTT SpA è impresa pubblica ai sensi dell'art. 3/1, lett. t), d.lgs. 50/2016 (Codice), interamente partecipata dalla Città di Torino tramite la propria finanziaria FCT Holding SpA. E' perciò soggetta alle disposizioni dettate per le società in controllo pubblico dal d.lgs. 175/2016, dalla l. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, dal d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.
2. Opera nel settore della mobilità gestendo in particolare, a seguito di procedure ad evidenza pubblica, servizi di trasporto pubblico urbano (autobus, tram, metro), suburbano ed extraurbano (art. 118 del Codice) e altri ferroviari.
3. Per acquisti di lavori, servizi e forniture, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Codice e rientranti nell'ambito dei settori speciali definiti dall'art. 118 del Codice, GTT applica le disposizioni del Codice medesimo contenute e/o richiamate nella Parte II, Titolo VI, Capo I, applicabili alle imprese pubbliche.
4. Per i medesimi acquisti, ove di importo inferiore alla soglia comunitaria, in attuazione dell'art. 36/8 del Codice, applica la disciplina stabilita nel presente regolamento.

### **Art. 2 - Ambito di applicazione**

1. Le soglie di rilevanza sono:
  - a) €443.000,00 per gli appalti di forniture, servizi e per i concorsi di progettazione;
  - b) €5.548.000,00 per gli appalti di lavori;
  - c) €1.000.000,00 per i servizi elencati all'allegato IX del Codice (servizi sanitari, servizi sociali, servizi legali, ecc.).
2. Le soglie sopra indicate si adeguano automaticamente a quelle dell'art. 35 del Codice come rideterminate ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.

### **Art. 3 – Definizioni**

1. Per quanto non diversamente stabilito, sono recepite le definizioni di cui all'art. 3 del Codice.
2. Si intende per:
  - *Albo fornitori*: l'albo istituito da GTT in cui sono iscritti i prestatori di lavori, servizi e forniture conformemente al *Regolamento GTT Albo fornitori* e i prestatori di lavori, servizi e forniture per le categorie merceologiche inerenti la sicurezza ferroviaria conformemente al *Regolamento GTT Albo fornitori sicurezza ferroviaria*.
  - *Buyer*: l'operatore della *Struttura Acquisti* che procede all'acquisto in conformità alle disposizioni contenute nella determina a contrarre o atto equivalente ovvero nella richiesta di acquisto del RUP.
  - *Codice di comportamento*: il codice di comportamento approvato da GTT.
  - *Piattaforma*: piattaforma digitale per la gestione degli elenchi informatizzati e delle gare telematiche di GTT.
  - *PTPCT*: il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato da GTT.
  - *Regolamento Albo fornitori*: il regolamento di GTT che disciplina modalità di istituzione ed aggiornamento dell'Albo fornitori.
  - *Regolamento Albo fornitori sicurezza ferroviaria*: il regolamento di GTT che disciplina modalità di istituzione ed aggiornamento dell'*Albo fornitori sicurezza ferroviaria*.
  - *Struttura Acquisti*: l'articolazione organizzativa di GTT preposta alla pianificazione, controllo e svolgimento delle attività relative agli acquisiti, ivi incluse quelle relative all'*Albo fornitori*.
3. I documenti sopra richiamati sono reperibili sul sito istituzionale di GTT.

### **Art. 4 - Principi generali**

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture devono garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.

2. In particolare GTT informa la propria azione ai principi di economicità, efficacia, efficienza tempestività; correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità, proporzionalità, trasparenza, pubblicità, rotazione. È tenuta ad osservare e a fare osservare in tutti i rapporti economici da essa instaurati, e dunque, anche nei rapporti di appalto, il *Codice di comportamento*.
3. Il principio di economicità consiste nell'impiego ottimale delle risorse e nel divieto di aggravio.
4. Il principio di efficacia consiste nell'obbligo di conseguire un determinato risultato attraverso un'azione idonea e congrua.
5. Il principio di efficienza consiste in un'azione che rapporta costi e vantaggi derivanti dal raggiungimento di uno scopo prefissato, con saldo positivo a favore dei vantaggi per GTT.
6. Il principio di tempestività consiste nel contenimento dei tempi di conclusione dei processi.
7. Il principio di correttezza consiste nell'informare la propria azione a lealtà, imparzialità, buona fede.
8. I principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità, consistono nell'attuare procedure di acquisto competitive e aperte ai potenziali interessati in possesso di requisiti idonei, in cui le condizioni di gara favoriscono la massima partecipazione compatibilmente con le esigenze di GTT e contrastano fenomeni di "lock in".
9. Il principio di proporzionalità consiste nello stabilire condizioni di accesso alle procedure di acquisto idonee al raggiungimento dello scopo prefissato, e nel divieto di imporre condizioni eccessivamente gravose in relazione all'oggetto del contratto.
10. I principi di trasparenza e pubblicità consistono nell'adottare strumenti di pubblicità adeguati a garantire l'apertura alla concorrenza, nonché l'accesso ai potenziali interessati alle informazioni necessarie a presentare un'offerta consapevole e adeguata.
11. Il principio di rotazione consiste nel favorire la distribuzione tra gli operatori economici delle opportunità di essere affidatari di un contratto e nel contrastare l'ingiustificato consolidarsi di rapporti solo con alcuni di essi. Detto principio:
  - si applica in relazione ad affidamenti rientranti nello stesso settore merceologico (forniture); nella stessa categoria di opere (lavori) o nello stesso settore di servizi. Per operatori economici iscritti nell'*Albo fornitori* si applica in relazione ad affidamenti rientranti nella stessa classe merceologica, sottoclasse e fascia di valore, come indicate nell'elenco e nei *regolamenti GTT Albo fornitori*;
  - non si applica in caso di ricorso a procedure ordinarie ai sensi del Codice o comunque aperte al mercato, senza limitazioni per gli operatori interessati;
  - in via di motivata eccezione, non si applica quando ricorrano i presupposti di seguito elencati in via esemplificativa e che giustificano nuovo affidamento a favore del contraente uscente o il suo reinvio alla nuova procedura:
    - a) mercato connotato dalla presenza di pochi operatori economici qualificati;
    - b) elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione di precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, qualità della prestazione, rispetto dei tempi e costi pattuiti).

**Art. 5 - Programmazione, poteri di spesa, determina a contrarre o atto equivalente, richiesta di acquisto.**

1. La programmazione degli acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione del presente regolamento è definita in conformità al Piano acquisti formato in esecuzione del budget aziendale. Sono fatte salve le ipotesi di esigenze di acquisto sopravvenute e improcrastinabili.
2. I soggetti competenti ad autorizzare le procedure di acquisto, ogni connesso adempimento e la stipula dei contratti sono individuati dallo statuto, dai regolamenti, dal sistema delle deleghe adottati da GTT e/o da eventuali procure generali e/o speciali.
3. A seguito di richiesta di acquisto del soggetto competente secondo l'ordinamento interno di GTT, la procedura è avviata con determina a contrarre o atto equivalente, preceduta da istruttoria documentata del RUP, che individua fabbisogno da soddisfare, procedura prescelta, criteri di selezione e requisiti, condizioni essenziali dell'appalto.
4. Per acquisti di importo inferiore a €20.000,00 per forniture e servizi e inferiore a €40.000,00 per lavori, è sufficiente la richiesta di acquisto del RUP recante indicazione delle condizioni essenziali dell'appalto.
5. Nei casi in cui, ai sensi del successivo art. 10, è possibile ricorrere all'affidamento diretto, il *Buyer* procede in conformità alle indicazioni del RUP che devono in ogni caso precisare oggetto dell'affidamento, importo, operatore economico, ragioni della scelta di quest'ultimo.

#### **Art. 6 - Responsabile del procedimento e Responsabili di fase - Individuazione, compiti.**

1. Il Responsabile del procedimento è nominato dall'Amministratore delegato tra gli esperti aziendali nella materia oggetto dell'appalto ed appartenenti al settore interessato all'acquisto, nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT in relazione all'Area 1 – “Appalti” e dagli ordini di servizio.
2. La nomina è effettuata con lettera controfirmata dal RUP per accettazione e con attestazione di assenza di conflitti di interesse.
3. Le funzioni di RUP sono individuate in conformità all'art. 31 del Codice e alle Linee Guida n. 3 dell'Anac.
4. E' possibile, in luogo di un unico Responsabile del procedimento, prevedere i seguenti Responsabili di fase:
  - Responsabile tecnico: è preposto alla fase di progettazione e individua le norme tecniche di riferimento, formula le prescrizioni e il capitolato, cura tutti gli adempimenti relativi alla redazione del progetto;
  - Responsabile dell'affidamento: provvede a tutti gli adempimenti procedurali preordinati alla conclusione del contratto;
  - Responsabile dell'esecuzione: verifica la regolare esecuzione ed il rispetto delle condizioni contrattuali da parte del fornitore, del prestatore di servizi o dell'esecutore dei lavori.
5. Il RUP (ovvero il Responsabile di fase) in corso di procedimento può essere sostituito per le seguenti ragioni:
  - esigenze organizzative;
  - necessità o opportunità conseguente a comportamenti tenuti dall'incaricato;
  - sopravvenuto conflitto di interessi;
  - venir meno di condizioni legittimanti l'assunzione della funzione (es: perdita della qualità di dipendente, dell'abilitazione professionale eventualmente occorrente, dei requisiti; collocamento a riposo);
  - sopravvenienza di cause oggettivamente ostative.
6. Il RUP (o il Responsabile di fase) svolge i compiti ad esso affidati in relazione a ciascuna procedura di acquisto, nel rispetto di quanto previsto nell'atto di nomina, nel presente regolamento, nel PTPCT.

#### **Art. 7 - Valore dell'appalto**

1. Il calcolo del valore stimato dell'appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.
2. Si applicano i criteri di cui all'art. 35 del Codice.

#### **Art. 8 – Divieto di artificioso frazionamento e suddivisione in lotti.**

1. L'affidamento non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l'applicazione di norme del presente regolamento.
2. Fermo quanto previsto dagli atti di programmazione, non possono essere disposti affidamenti di servizi per periodi inferiori all'anno allorché si riferiscano a prestazioni di carattere continuativo occorrenti per l'intero anno.
3. I contratti relativi a forniture continuative o periodiche di beni hanno di norma durata annuale ovvero pluriennale allorché, con apposita motivazione, ne sia dimostrata la convenienza tecnica e/o economica.
4. Al fine di favorire l'accesso al mercato delle micro, piccole e medie imprese, GTT può suddividere gli appalti in lotti funzionali o prestazionali, salvo il caso, debitamente motivato, in cui detta suddivisione non sia economicamente o funzionalmente conveniente e/o tecnicamente possibile.

#### **Art. 9 – Durata del contratto. Rinnovi e proroghe.**

1. I contratti devono avere durata certa.
2. Rinnovo e proroga sono vietati, salvo il caso in cui siano previsti dai documenti di gara con clausole certe e inequivocabili.

3. In via esemplificativa, i documenti di gara possono prevedere l'estensione del termine nei casi in cui residuino risorse finanziarie disponibili e d'intesa con l'Appaltatore.
4. Salvo quanto previsto dal punto precedente o da altre clausole certe ed inequivocabili di cui al punto 2, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per GTT.
5. La facoltà di rinnovo o di proroga è esercitata da GTT mediante atto scritto comunicato all'appaltatore nei termini indicati negli atti di gara o comunque prima della scadenza contrattuale.

## ***TITOLO II – PROCEDURE***

### **Art. 10 – Selezione degli operatori economici**

1. Gli appalti sono aggiudicati o affidati a operatori economici in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice nonché di idoneità professionale, capacità economico e finanziaria, capacità tecnico e professionale richiesti da GTT secondo criteri di attinenza e proporzionalità all'oggetto dell'affidamento.
2. Gli operatori economici sono selezionati dall'Albo fornitori GTT, se presenti nella classe merceologica e fascia economica di riferimento.
3. Nel rispetto del precedente art. 4, si procede come segue:
  - a) per acquisti di forniture, servizi e lavori di importo inferiore ad €40.000,00: mediante affidamento diretto. Nel caso in cui la richiesta di acquisto o la determina a contrarre o atto equivalente non optino per tale modalità, il Buyer procede mediante confronto offerte tra almeno due operatori iscritti all'Albo;
  - b) per acquisti di forniture e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e fino alla soglia comunitaria: mediante procedura negoziata con invito di almeno 5 operatori scelti dall'Albo mediante sistema informatico automatico;
  - c) per i lavori e fatta salva la facoltà del RUP di applicare eventuali disposizioni transitorie meno restrittive (art. 1/912 l. 30.12.2018, n. 145):
    - c.1) se di importo pari o superiore ad €40.000,00 e inferiore ad €250.000,00: mediante procedura negoziata con invito di almeno 10 operatori scelti dall'Albo mediante sistema informatico automatico;
    - c.2) se di importo pari o superiore ad € 250.000,00 e inferiore ad € 1.000.000,00: mediante procedura negoziata con invito di almeno 15 operatori scelti dall'Albo mediante sistema informatico automatico;
    - c.3) se di importo pari o superiore ad €1.000.000,00 e fino alla soglia comunitaria: mediante avviso di gara pubblicato sulla piattaforma, su un giornale specializzato nella pubblicazione dei bandi di gara e, se ritenuto opportuno, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
4. Nel caso in cui il numero di operatori iscritti all'Albo, per la specifica classe merceologica, sia inferiore a quello minimo di operatori da invitare ai sensi del comma 3, si procede mediante invito di tutti gli operatori iscritti, senza integrazioni.
5. In assenza di iscritti all'Albo:
  - per procedure di importo inferiore ad €40.000,00: il Buyer, coordinandosi con il RUP e salvo sua indicazione di affidamento diretto, individua almeno due operatori, sulla base di ricerca di mercato mediante consultazione di elenchi di fornitori storici di GTT, cataloghi elettronici, elenchi di altre Stazioni appaltanti, MEPA;
  - per procedure di importo pari o superiore ad € 40.000,00: il Buyer, coordinandosi con il RUP, individua gli operatori economici attraverso indagine di mercato che si avvia mediante pubblicazione sulla Piattaforma di avviso contenente le regole di partecipazione e selezione degli operatori economici da invitare. E' consentito svolgere l'indagine di mercato in unica fase che comprende la presentazione dell'offerta unitamente alla manifestazione di interesse.
6. GTT ha sempre facoltà di procedere all'affidamento mediante procedura di gara pubblica aperta o ristretta.

7. La selezione è espletata mediante la *Piattaforma*.
8. Per procedure di importo inferiore ad €20.000,00 è consentito procedere con modalità non telematica. Oltre tale soglia è possibile procedere con modalità non telematica ove ricorrano ragioni particolari in relazione alle caratteristiche e all'oggetto del contratto.
9. In caso di operatori economici non iscritti, gli offerenti sono invitati a presentare, oltre all'offerta, anche dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 38-46-47 del dpr 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 10.1 eventualmente richiesti, in aggiunta a quelli di cui all'art. 80 del Codice.
10. Per procedure di importo inferiore ad € 20.000,00 GTT può accertare a campione la veridicità di dichiarazioni sostitutive in conformità all'art. 71 dello stesso dpr 445/2000. Per quelle di importo pari o superiore ad € 20.000,00 la *Struttura Acquisti* effettua in ogni caso i controlli sull'operatore aggiudicatario.
11. I termini assegnati per la presentazione delle offerte devono essere congrui in relazione alla complessità della prestazione e del tempo ordinariamente necessario per preparare l'offerta stessa.
12. Nelle procedure di importo inferiore ad €40.000,00 non sono richieste né la garanzia provvisoria, né quella definitiva salvo che, per ragioni particolari, sia opportuno richiedere quest'ultima. Nelle procedure di importo superiore, di norma e salvo comprovata solidità, sono richieste entrambe le garanzie con le modalità di cui all'art. 93 e 103 del Codice. E' facoltà del RUP accettare forme alternative di garanzia.
13. L'ordine o il contratto devono disciplinare oggetto, garanzie richieste all'aggiudicatario, termini di esecuzione della prestazione, termini e modalità di accertamento delle qualità e quantità dei beni forniti o delle prestazioni eseguite, termini e modalità di pagamento, eventuale disciplina delle riserve. L'eventuale clausola penale per ritardo o inadempimento deve precisare le condizioni di applicazione e non deve avere carattere generico.

#### **Art. 11 – Trasparenza e pubblicità.**

1. In conformità al d.lgs. 33/2013, GTT pubblica ed aggiorna sul profilo del committente, sezione "Amministrazione trasparente" le informazioni rilevanti relative a programmazione e affidamento di appalti disciplinati dal presente regolamento.
2. Gli avvisi e bandi sono pubblicati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10.

#### **Art. 12 - Criteri di aggiudicazione**

1. La scelta di ricorso al criterio del minor prezzo ovvero a quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa deve essere indicata nella determina a contrarre o atto equivalente ovvero nella richiesta di acquisto di cui al precedente art. 5 ed è motivata in base all'oggetto del contratto.
2. Il criterio di aggiudicazione prescelto è indicato nella avviso/richiesta di offerta.
3. In caso di ricorso al criterio del prezzo più basso, il contratto è affidato al concorrente che ha offerto il prezzo più basso o che, in presenza di elenco prezzi a base di gara, ha formulato il maggiore sconto percentuale.
4. In caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri e sub-criteri di valutazione e la relativa ponderazione, sono predeterminati nell'avviso/richiesta d'offerta o allegati. Non sussistono i vincoli di cui all'art. 95 comma 10bis del Codice.
5. Di norma la verifica di anomalia è effettuata per acquisti di importo pari o superiore a €40.000,00.
6. La verifica di congruità è effettuata qualora l'offerta, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

#### **Art. 13 –Valutazione delle offerte**

1. La valutazione delle offerte:
  - a) per procedure di importo inferiore ad €40.000,00 è di competenza del Buyer;
  - b) per procedure di importo pari o superiore ad €40.000,00, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, è di competenza di un seggio di gara composto dal RUP o suo delegato e dal Buyer;

- c) per procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente è di competenza di una commissione giudicatrice interna, costituita da tre componenti, nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte dall'organo competente e secondo criteri e procedure previsti dall'ordinamento interno di GTT.

#### **Art. 14 – Stipulazione del contratto**

1. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata ovvero corrispondenza commerciale.
2. Non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32/9 del Codice per la stipula del contratto (stand still), salvo il caso di lavori di cui all'art. 36 comma 2 lett. c) e d) dello stesso Codice.
3. L'ufficio responsabile della stipulazione rende disponibile al RUP copia del contratto/ordine.

### ***TITOLO III – NORME FINALI***

#### **Art. 15 – Norme finali**

1. Il presente regolamento sostituisce le precedenti disposizioni regolamentari di GTT in materia di acquisti sotto soglia per i settori speciali.
2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito di GTT.